

**REGOLAMENTO CAMPIONATI**  
**PROVINCIALI**  
**Disciplina: PALLAVOLO**  
**Anno Sportivo: 2015 – 2016**

**A cura della Commissione Pallavolo del Comitato Provinciale CSI di Roma**  
**su indicazioni della Presidenza Nazionale**

## INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. PRINCIPIO GENERALE .....	4
2. NORME DI AMMISSIONE.....	4
2.1. Affiliazione.....	4
2.2. Tesseramento .....	4
2.3. Doppio tesseramento obbligatorio .....	4
2.4. Limiti di età .....	4
3. TESSERAMENTO.....	4
3.1. Numero di tesserati .....	4
3.2. Modalità di tesseramento.....	4
3.3. Tesseramento on-line .....	4
3.4. Termini del tesseramento .....	4
3.5. Vincolo.....	5
3.6. Trasferimento .....	5
3.7. Svincolo .....	5
3.8. Controllo sui tesseramenti .....	5
4. IDONEITA' FISICA E TUTELA SANITARIA.....	6
4.1. Attività agonistiche.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.2. Visite mediche non agonistiche.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.3. Norme antidoping.....	7
5. SOCIETA' PARTECIPANTI CON PIU' SQUADRE.....	7
5.1. Numero squadre .....	7
5.2. Numero gare giornaliere .....	7
5.3. Distinzione squadre diverse della stessa società .....	7
6. QUOTE DI PARTECIPAZIONE.....	8
6.1. DEPOSITO CAUZIONALE .....	8
6.2. PRELIEVO COATTIVO .....	8
7. NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL CSI DEGLI ATLETI TESSERATI ALLA FIPAV.....	9
7.1. Per la stessa Società Sportiva FIPAV/CSI. Pertanto: .....	9
7.2. Per un'altra Società Sportiva (non affiliata al CSI) Pertanto: .....	9
7.3. VIOLAZIONI .....	9
7.4. LIMITAZIONI A LIVELLO TERRITORIALE .....	9
7.5. UNICITA' DELLE SANZIONI .....	9
7.6. PARTICOLARITÀ PER LA PALLAVOLO MISTA .....	9
8. RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE .....	9
8.1. Documenti validi ai fini del riconoscimento .....	9
8.2. Autocertificazione.....	10
8.3. Riconoscimento da parte degli arbitri .....	10
8.4. Uso dei tabulati invece dei tesserini.....	10
8.5. Ammissione alla gara "subjudice" .....	10
8.6. Validità della forma subjudice a livello nazionale.....	10
8.7. Mancata ammissione alla gara.....	10
8.8. Persone ammesse nell'area di gioco .....	10
8.9. Partecipanti alla gara nel ruolo di "libero" .....	11
8.10. Numero di atleti complessivi .....	11
9. DOVERI DELLA SOCIETÀ OSPITANTE.....	11
9.1. Tempo di attesa della squadra ospitata .....	11
9.2. Tempo di attesa della squadra ospitante .....	11
9.3. Responsabilità oggettiva .....	11
9.4. Palloni per la gara ed attrezzatura .....	11
9.5. Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco .....	12
9.6. Attrezzature e spogliatoi.....	12
9.7. Refertista segnapunti.....	12
9.8. Disponibilità del campo di gara .....	12
9.9. Termine della gara .....	12
10. DOVERI DELL'ARBITRO .....	13

10.1.	Tempo di attesa dell'arbitro.....	12
10.2.	Inoltro referto di gara .....	13
11.	CAMPI DI GIOCO ED ORARI .....	12
12.	SPOSTAMENTO GARE.....	14
12.1.	Modalità di richiesta dello spostamento.....	14
12.2.	Approvazione della richiesta di spostamento da parte della società avversaria.....	14
12.3.	Accettazione della richiesta di spostamento da parte della Commissione Pallavolo .....	14
12.4.	Rinvii di gare per motivi di forza maggiore.....	14
13.	RECUPERO GARE .....	14
13.1.	Recupero gare spostate .....	14
13.2.	Provvedimenti in caso di inadempienza.....	14
14.	MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO.....	15
14.1.	Prima rinuncia.....	15
14.2.	Seconda rinuncia.....	15
14.3.	Terza rinuncia .....	15
14.4.	Addebito tassa gara .....	15
14.5.	Mancata presentazione di ambedue le squadre.....	15
14.6.	Mancata presentazione per cause di forza maggiore .....	15
15.	RINUNCIA PREVENTIVA.....	16
15.1.	Modalità .....	16
15.2.	Provvedimenti .....	16
15.3.	Rinuncia sul campo .....	16
16.	RITIRO DAL CAMPIONATO .....	16
16.1.	Ritiro dal campionato di una squadra da una manifestazione. Provvedimenti amministrativi. ....	16
16.2.	Ritiro dal campionato di una squadra da una manifestazione. Provvedimenti tecnici.....	17
17.	ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO .....	17
18.	PARITA' IN CLASSIFICA .....	17
18.1.	Modalità per la compilazione della classifica .....	17
18.2.	Criteri per definire la miglior posizione in classifica tra gironi diversi.....	17
19.	OMOLOGAZIONE GARE .....	17
20.	SANZIONI A CARICO DI TESSERATI E SOCIETÀ .....	18
20.1.	Modalità di pubblicazione e validità .....	18
20.2.	Modalità per scontare le giornate di squalifica .....	18
20.3.	Dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati.....	18
20.4.	Modalità di esecuzione della squalifica "a giornata".....	18
20.5.	Provvedimenti relativi a gare già omologate.....	18
20.6.	Sospensione condizionale .....	19
20.7.	Principio della difesa.....	19
20.8.	Sanzioni cautelari.....	19
21.	PECULIARITÀ REGOLAMENTARI .....	19
22.	COMUNICATO UFFICIALE .....	19
23.	RECLAMI – ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE – APPELLO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE – RICORSI DI LEGITTIMITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE.....	20
24.	ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI .....	20
25.	RESPONSABILITA' .....	20
26.	VARIAZIONI AL REGOLAMENTO .....	20
27.	DISPOSIZIONI FINALI .....	20

## **1. PRINCIPIO GENERALE**

Il Comitato Provinciale di Roma del C.S.I. indice e, tramite la Commissione Tecnica Provinciale organizza l'attività di pallavolo maschile, femminile e mista, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento al quale le società partecipanti hanno l'obbligo di attenersi.

## **2. NORME DI AMMISSIONE**

### **2.1. Affiliazione**

Per partecipare all'attività, ogni Società Sportiva deve essere affiliata al C.S.I. per l'anno sportivo in corso presso il proprio Comitato di appartenenza;

### **2.2. Tesseramento**

Ciascun atleta, tecnico e dirigente deve essere in possesso della tessera C.S.I. da esibire all'arbitro prima della gara. Per gli atleti deve essere indicata la disciplina sportiva Pallavolo (PVO - PVM).

Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dal Comitato Provinciale di Roma di atleti non tesserati per il CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa.

### **2.3. Doppio tesseramento obbligatorio**

In caso di partecipazione al Campionato, da parte di uno stesso tesserato, con molteplici ruoli (ad esempio giocatore - allenatore) è obbligatorio effettuare presso la Segreteria il tesseramento diversificato per ognuna delle mansioni svolte. Verrà rilasciata una Tessera CSI adeguata allo scopo.

### **2.4. Limiti di età**

Le età di partecipazione sono quelle previste dal Programma Associativo 2015 - 2016; eventuali deroghe, ove consentito, saranno stabilite nelle riunioni organizzative prima dell'inizio dei campionati o tornei.

## **3. TESSERAMENTO**

### **3.1. Numero di tesserati**

Le Società sportive possono tesserare un numero illimitato di atleti e dirigenti.

### **3.2. Modalità di tesseramento**

Le richieste di tesseramento predisposte su apposito modello devono essere presentate all'Ufficio Tesseramento Provinciale entro e non oltre le ore 19.30 del giorno antecedente la gara in base ai giorni ed agli orari di apertura della Segreteria Provinciale; la data di validazione apposta sul modello ed indicata sulla tessera C.S.I. sarà la data di tesseramento considerata valida a tutti gli effetti.

Nessun giocatore potrà partecipare alle gare se la richiesta di tesseramento non sarà stata firmata e validata dall'Ufficio Tesseramento Provinciale nei termini di cui sopra.

### **3.3. Tesseramento on-line**

E' possibile effettuare i tesseramenti on-line direttamente seguendo le indicazioni presenti sulle pagine del sito del Comitato Provinciale all'indirizzo [www.csiroma.com](http://www.csiroma.com)

### **3.4. Termini del tesseramento**

(Art. 15 del Regolamento Generale dei Campionati Nazionali)

Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale" (art 7 del presente Regolamento), tutti gli atleti devono essere

tesserati al CSI entro il 28 febbraio 2016. Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori 2 atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio 2016.

Dette integrazioni riguardano soltanto gli atleti non già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali.

Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali.

Questa ultima tipologia di tesseramento riguarda esclusivamente gli atleti non già tesserati alla FIPAV per i quali il termine è fissato al 28 febbraio 2016

### **3.5. Vincolo**

Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o due discipline sportive, i tesserati si vincolano alla propria Società Sportiva per la durata dell'anno sportivo per le discipline indicate sul modello di tesseramento 2T.

E' quindi possibile tesserarsi con altre Società Sportive per praticare discipline sportive diverse da quelle per le quali si è già contratto un vincolo di appartenenza ad una Società. Per quanto riguarda tale possibilità: la Pallavolo mista viene considerata una disciplina diversa dalla Pallavolo (Maschile o Femminile); il Calcio, il Calcio a 5 ed il Calcio a 7 sono considerate tra loro discipline diverse.

### **3.6. Trasferimento**

Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza:

- Entro il 31 Gennaio (per una disciplina con annualità dal 1 Luglio al 30 Giugno oppure dal 1 Settembre al 30 Agosto) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società Sportiva per la stessa disciplina;

Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad altra Società Sportiva, dovrà presentare al Comitato territoriale CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali.

Non è pertanto necessario il nulla osta della Società sportiva di appartenenza.

Sarà facoltà del Comitato territoriale CSI verificare la veridicità della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento.

### **3.7. Svincolo**

Fatto salvo quanto stabilito in precedenza, gli atleti tesserati al CSI possono richiedere lo svincolo dalla Società sportiva di appartenenza e tesserarsi per un'altra Società Sportiva CSI. Le operazioni di svincolo e di ritesseramento dell'atleta devono avvenire:

- Dal 1 Settembre fino al 31 Dicembre (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per le discipline con annualità dal 1 Luglio al 30 Giugno oppure dal 1 Settembre al 30 Agosto.

Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all'Ufficio tesseramento CSI il nulla-osta della Società di appartenenza – in originale – unitamente alla tessera CSI. Non è possibile effettuare più di uno svincolo nella stessa stagione sportiva.

Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di svincolo degli atleti e dei dirigenti tesserati.

### **3.8. Controllo sui tesseramenti**

La Commissione Pallavolo ha facoltà di effettuare controlli sui dati anagrafici dei tesserati richiedendo alle Società sportive i relativi documenti ufficiali d'identità che dovranno essere presentati entro il 15° giorno dalla richiesta. La mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini stabiliti, presuppone l'irregolarità del tesseramento. La Commissione Pallavolo si riserva il diritto di accertare d'ufficio la posizione di qualsiasi tesserato ai fini della regolarità del tesseramento. In caso di ogni e qualsiasi falsificazione delle tessere dei giocatori l'associazione inadempiente sarà esclusa dalla manifestazione in corso e sarà deferita al Consiglio Provinciale per eventuali ulteriori provvedimenti.

Nel caso grave di cambiamento o della falsificazione dei dati anagrafici, sarà presentata denuncia ai competenti organi associativi.

#### **4. IDONEITA' FISICA E TUTELA SANITARIA**

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell'attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:

a) Per l'attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";

b) Per l'attività non agonistica: Legge 189 dell'8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto "Balduzzi"); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. "Decreto del Fare"); Decreto del Ministero della Salute dell'08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica.

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell'attività sportiva.

##### **4.1. Attività agonistiche**

In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, sono considerate agonistiche tutte le attività sportive dal compimento del 12 anno di età, fatto salvo:

- le attività dichiarate "non agonistiche", specificate nel paragrafo a seguire;
- quanto stabilito dalla Direzione Tecnica nazionale negli appositi regolamenti delle attività nazionali.

Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA soltanto al compimento dell'età stabilita (vd. prospetto di seguito riportato).

<b>Attività sportiva</b>	<b>Certificazione agonistica</b>
<b>Calcio a 11</b>	Al compimento dei <b>12 anni</b>
<b>Calcio a 7</b>	Al compimento dei <b>12 anni</b>
<b>Calcio a 5</b>	Al compimento dei <b>12 anni</b>
<b>Pallavolo</b>	Al compimento dei <b>12 anni</b>
<b>Pallacanestro</b>	Al compimento dei <b>12 anni</b>

##### **4.2. Attività non agonistiche**

Sono considerate non agonistiche le seguenti attività:

AEROMODELLISMO	Non agonistica
ESCURSIONISMO/TREKKING	Non agonistica
AUTOMODELLISMO	Non agonistica
AUTORADUNI e MOTORADUNI	Non agonistica
BIGLIARDINO	Non agonistica
BILIARDO	Non agonistica
BOCCE	Non agonistica
BOWLING	Non agonistica
BRIDGE	Non agonistica
BURRACO	Non agonistica
CICLOTURISMO	Non agonistica
DAMA	Non agonistica
DANZA SPORTIVA	Non agonistica
GOLF	Non agonistica
MARCIA NON COMPETITIVA	Non agonistica
NORDIC WALKING	Non agonistica
PESCA SPORTIVA	Non agonistica
SCACCHI	Non agonistica
TWIRLING	Non agonistica
YOGA	Non agonistica
Le attività organizzate e svolte da una società sportiva esclusivamente per i propri tesserati (es. tornei interni, attività di ginnastica, giochi e gare sociali) ancorché utilizzino supporti "tecnici" (es.: arbitri) del Comitato territoriale CSI	Non agonistica
Feste sportive, attività estemporanee ed occasionali, di carattere ludico e promozionale, anche svolgentesi in più giorni (sino a sette)	Non agonistica
Attività per disabili (*)	Non agonistica
L'attività degli arbitri e giudici di gara	Non agonistica

(\*) L'attività per disabili è non agonistica. In merito alla tutela sanitaria e alla rispettiva certificazione medica per l'attività non agonistica dei disabili, si fa riferimento a quanto stabilito dalle rispettive federazioni all'interno del Comitato Italiano Paralimpico.

#### 4.3. Norme antidoping

Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

### 5. SOCIETA' PARTECIPANTI CON PIU' SQUADRE

#### 5.1. Numero squadre

Ogni Società può presentare iscrizioni per un numero illimitato di squadre anche nella stessa categoria, fermo restando la disponibilità massima di posti eventualmente fissata dal C.S.I. per ciascuna categoria.

#### 5.2. Numero gare giornaliere

La società che partecipa contemporaneamente a campionati o tornei di diversa categoria potrà utilizzare uno o più giocatori nelle categorie superiori alla propria nel rispetto dei limiti di età previsti dal Programma Associativo 2015 – 2016.

Per esigenze organizzative e per i soli Campionati Nazionali, il Comitato può prevedere che una stessa società sportiva (e quindi anche il singolo atleta) disputi due gare nell'arco della stessa giornata solare.

#### 5.3. Distinzione squadre diverse della stessa società

(Art. 18 del NAS)

Le Società Sportive che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali, fatto salvo per quanto riportato e alle condizioni previste nel paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI" delle vigenti Norme nazionali sul Tesseramento CSI.

## **6. QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

Le Società sportive debbono versare, prima dell' inizio del campionato o torneo, le quote associative previste per la partecipazione all' attività sportiva come riportato nel Programma Associativo 2015/2016, nella sezione QUOTE E CATEGORIE dell'Area Pallavolo all'interno del sito [www.csiroma.com](http://www.csiroma.com) .

E' quindi obbligatorio effettuare prima dell'inizio del torneo il pagamento dell'affiliazione, dei tesseramenti degli atleti e dei tecnici, del deposito cauzionale, dell'iscrizione al campionato e di un numero prestabilito di tasse gara specificato nel Programma Associativo pubblicato sul sito [www.csiroma.com](http://www.csiroma.com).

E' fatto comunque obbligo effettuare il saldo delle rimanenti tasse gara, prima che si esaurisca il numero delle tasse gara pagate in anticipo.

Per le Società in difetto si provvederà secondo quanto previsto all'articolo 6.2 relativo al "Prelievo Coattivo".

### **6.1. DEPOSITO CAUZIONALE**

Per ciascuna squadra iscritta ogni Società al momento dell'iscrizione dovrà versare un deposito cauzionale di € 50,00 (fino ad un massimo di € 150,00 per disciplina) che verrà restituito a fine stagione o scalato dai pagamenti in sospeso a fine stagione.

### **6.2. PRELIEVO COATTIVO**

Le Società Sportive sono tenute ad adempiere nei termini fissati al versamento delle somme dovute al C.S.I. per qualsiasi causa o ragione.

Nel caso di mancato pagamento, gli organi competenti potranno disporre un prelievo coattivo tramite persona di fiducia che richiederà la somma dovuta prima dell'inizio della gara. Qualora la Società in difetto non effettui il pagamento, l'Arbitro non darà inizio alla gara.

Alla società in difetto verrà applicato quanto previsto per la mancata presentazione in campo.

Le gare che non possono essere disputate per mancata effettuazione del prelievo coattivo saranno omologate con la sconfitta a tavolino per la squadra responsabile.

*[Le Associazioni in difetto verranno escluse o sospese dalla manifestazione.]*



## **7. NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL CSI DEGLI ATLETI TESSERATI ALLA FIPAV**

È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti/e tesserati/e anche alla FIPAV a condizione che lo siano:

### **7.1. Per la stessa Società Sportiva FIPAV/CSI. Pertanto:**

- Il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio 2016;
- Nel corso dello stesso anno sportivo (2015-16) non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su compresa, con eccezione per gli atleti/e che non abbiano compiuto 16 anni d'età all'atto del tesseramento. Per questi atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV.

### **7.2. Per un'altra Società Sportiva (non affiliata al CSI) Pertanto:**

- Il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio 2016;
- Nel corso dello stesso anno sportivo (2015-16) non abbiano preso parte a gare ufficiali dalla serie D in su compresa;
- Gli atleti/e FIPAV tesserati per una società CSI debbono presentare all'atto del tesseramento CSI per iscritto, il "nulla osta" rilasciato dalla società FIPAV. In questi casi l'atleta può gareggiare contestualmente sia nel campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma.

### **7.3. VIOLAZIONI**

La violazione dei precedenti articoli comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e 70 del Regolamento per la Giustizia Sportiva pubblicato su SPORT IN REGOLA (Nazionale)

### **7.4. LIMITAZIONI A LIVELLO TERRITORIALE**

I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.

### **7.5. UNICITA' DELLE SANZIONI**

Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIPAV, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle discipline della pallavolo e della pallavolo mista.

### **7.6. PARTICOLARITÀ PER LA PALLAVOLO MISTA**

Solo ed esclusivamente per la pallavolo Mista, gli atleti e le atlete tesserati con Società Sportive che partecipano ai campionati di pallavolo nelle varie categorie, possono tesserarsi e giocare nel campionato per la categoria Mista con un'altra società, a condizione che la società di primo tesseramento CSI non partecipi al campionato per la categoria Mista e conceda, precedentemente all'ulteriore tesseramento, il "nulla osta" scritto in tal senso.

## **8. RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE**

**I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici) oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.**

### **8.1. Documenti validi ai fini del riconoscimento**

I documenti possono essere con validità scaduta ma muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona.

I documenti validi al fine del riconoscimento attraverso foto sono: carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, tessera di riconoscimento militare, tessera di riconoscimento di una pubblica amministrazione, libretto o tessera universitaria, permesso di soggiorno, foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza, dal notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici.

## **8.2. Autocertificazione**

In ambito locale, secondo quanto previsto dal DPR n° 445 del 28.12.2000 è consentito ai fini del riconoscimento anche una autocertificazione con foto compilata e firmata da uno dei genitori riportante il timbro e la firma del responsabile della società di appartenenza.

Tale modalità è valida solo per atleti che non abbiano compiuto il 15° anno di età.

A tale scopo, presso la segreteria del CSI e sul sito Internet, è reperibile un modello prestampato da compilare in ogni sua parte.

Tale modello dovrà recare il timbro del CSI ed in mancanza di quest'ultimo l'arbitro ritirerà il documento di autocertificazione, lo consegnerà al Comitato provinciale che provvederà a timbrarlo per metterlo a disposizione della Società di appartenenza.

In caso di frode accertata il responsabile sarà denunciato ai competenti Organi Associativi.

## **8.3. Riconoscimento da parte degli arbitri**

È permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l'arbitro riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra.

Questi ultimi due metodi di riconoscimento (articoli 8.2 e 8.3) non sono validi ai fini della partecipazione alle fasi nazionali.

## **8.4. Uso dei tabulati invece dei tesserini**

È permesso l'uso dei tabulati dei MOD. 2T o 2R (in sostituzione dei tesserini) regolarmente timbrati dal Comitato solo per i primi 30 giorni dalla data del timbro. Dopo questa data è obbligatorio presentare all'arbitro i cartellini CSI che possono essere ritirati in sede.

Saranno presi in considerazione solo i casi di ritardo dovuti all'organizzazione.

## **8.5. Ammissione alla gara "subjudice"**

Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici in forma "subjudice" mediante l'accettazione – solo ed esclusivamente – della "Lista Certificata di Tesseramento" scaricabile dal sito del Comitato Provinciale.

## **8.6. Validità della forma subjudice a livello nazionale**

L'ammissione subjudice – di cui al precedente comma 6 – potrà essere consentita anche nell'attività regionale, interregionale e nazionale.

## **8.7. Mancata ammissione alla gara**

In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che del tesseramento CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 1

## **8.8. Persone ammesse nell'area di gioco**

Non possono sostare nell'"area di gioco" persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.

Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.

In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata e possono incitare senza disturbare il normale svolgimento della gara;

l'allenatore in possesso della tessera CSI e come tale iscritto nell'elenco, ha la facoltà di sedere nel posto più vicino al segnapunti o di stare (solo lui) in piedi secondo quanto prescritto dal Regolamento Tecnico. I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

#### **8.9. Partecipanti alla gara nel ruolo di "libero"**

Possono essere schierati due liberi in qualsiasi categoria per la quale è prevista la loro presenza.

#### **8.10. Numero di atleti complessivi**

Alle gare delle categorie a carattere nazionale possono partecipare squadre composte fino ad un massimo di 13 giocatori secondo la seguente casistica:

Squadra senza la presenza di LIBERI	12 giocatori
Squadra con un LIBERO	12 giocatori + 1 LIBERO
Squadra con due LIBERI	11 giocatori + 2 LIBERI

Eventuali deroghe saranno deliberate dalla Commissione Pallavolo solo per quanto riguarda l'attività Provinciale.

### **9. DOVERI DELLA SOCIETÀ OSPITANTE**

#### **9.1. Tempo di attesa della squadra ospitata**

Il tempo di attesa della società ospitata è fissato in 30 minuti a decorrere dall'inizio dell'orario ufficiale di gara. Allo scoccare del trentesimo minuto, in caso di assenza della squadra ospitata, l'arbitro può chiudere il referto di gara annotando nello spazio "osservazioni", l'eventuale mancata presentazione.

È comunque facoltà dell'arbitro, con il benestare della società ospitante, dare inizio alla gara oltre il tempo di attesa nel caso in cui la società ospitata comunichi il proprio ritardo in corso per giustificati motivi.

#### **9.2. Tempo di attesa della squadra ospitante**

Il tempo di attesa della società ospitante è fissato in 30 minuti a decorrere dall'inizio dell'orario ufficiale di gara. Se in questo tempo la società ospitante non si presenta o non mette a disposizione il campo di gara l'arbitro può chiudere il referto annotando nella sezione "osservazioni" l'eventuale mancata presentazione.

#### **9.3. Responsabilità oggettiva**

La Società ospitante è l'unica responsabile dell'efficienza e della sicurezza delle attrezzature e del campo di gioco.

Laddove l'arbitro ritenga non sussistano condizioni di sicurezza tali da assicurare la piena integrità degli atleti (pioggia, fondo scivoloso, ostacoli troppo vicini al rettangolo di gioco) ha facoltà di sospendere la gara a tempo determinato nel caso in cui si possa ripristinare una situazione di sicurezza sufficiente, oppure definitivo nel caso in cui gli elementi pericolosi non possano essere eliminati nei tempi giusti.

#### **9.4. Palloni per la gara ed attrezzatura**

- In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.

- L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
- In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

### **9.5. Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco**

Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:

- se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
- se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.

Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

### **9.6. Attrezzature e spogliatoi**

La Società ospitante deve disporre di tutte le attrezzature previste dal regolamento tecnico (asticelle, rete in efficienza posta alla giusta altezza) e di quelle necessarie ad un ottimale svolgimento del gioco (seggione arbitrale o simile, segnapunti manuale).

### **9.7. Refertista segnapunti**

La Società ospitante (o prima nominata) deve mettere a disposizione almeno un tesserato per svolgere le funzioni di segnapunti.

Su richiesta della Società ospitata, o seconda nominata, tali ruoli possono essere svolti da un tesserato per ciascuna delle due Società.

Laddove l'arbitro sia costretto a svolgere anche la funzione di segnapunti, la società ospitante sarà multata con la somma di 10,00 (dieci) euro.

### **9.8. Disponibilità del campo di gara**

La squadra ospitante deve mettere a disposizione il campo almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara consentendo un adeguato riscaldamento alla squadra ospite e l'inizio regolare (come da calendario) della gara stessa.

Non sono ammessi ritardi dovuti a carenze organizzative della squadra ospitante.

Eventuali omissioni potranno essere materia di penalizzazione da parte della Commissione Giudicante

### **9.9. Termine della gara**

Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.

La Società ospitante deve sempre accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.

## 10. DOVERI DELL'ARBITRO

### 10.1. Tempo di attesa dell'arbitro

Il tempo di attesa dell'arbitro è fissato in 30 minuti a decorrere dall'inizio dell'orario ufficiale di gara.

Se allo scadere del tempo di attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue:

- Le due squadre si accordano per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia tesserata CSI;
- Una o tutte e due le squadre pongono un diniego all'inizio della gara non diretta dall'arbitro designato senza incorrere in sanzioni. La gara verrà rinviata e la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire alla Commissione Tecnica Comitato gli elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente.
- Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani. Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che l'arbitro designato, con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare alla Commissione Tecnica o agli elenchi che la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi.
- La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l'accettazione automatica del direttore di gara da parte delle due società. Pertanto l'inizio gara equivale ad assenso delle due squadre alla disputa della stessa.

Qualora, a gara iniziata sotto la direzione di un tesserato CSI individuato dalle Società, dovesse sopraggiungere l'arbitro ritardatario, sarà quest'ultimo, nel momento in cui sarà pronto a farlo, a continuare la gara dal minuto in cui si è arrivati.

### 10.2. Inoltro referto di gara

Gli arbitri dovranno curare entro 5 giorni dalla data di disputa della gara, l'inoltro del referto di gara alla C.A.SP. Nel caso in cui la gara sia diretta da persona regolarmente tesserata per il C.S.I. la Società ospitante è ritenuta responsabile dell'inoltro del referto di gara.

## 11. CAMPI DI GIOCO ED ORARI

Le Società, all'atto dell'iscrizione, sono tenute a indicare l'esatta ubicazione del proprio campo di gioco e a dichiarare l'orario di svolgimento delle gare indicando l'esatta ora d'inizio in base alle effettive potenzialità che l'impianto offre avendo cura di seguire le seguenti limitazioni imposte dalla Commissione Pallavolo:

LIMITAZIONI PREVISTE PER GIORNI ED ORARI DI GIOCO		
TUTTE LE CATEGORIE	N.B. eventuali indicazioni da parte di una o più società al di fuori di tali orari, dovute a serie motivazioni, possono essere prese in considerazione con il placet della Commissione pallavolo.	
INFRASETTIMANALE	<b>INIZIO GARE DALLE ORE 16.00</b> <b>ALLE ORE 21.30</b>	
SABATO	INIZIO PRIMA GARA	ORE 15.30
	INIZIO ULTIMA GARA	ORE 21.30
DOMENICA E FESTIVI	INIZIO PRIMA GARA	ORE 10.00
	INIZIO ULTIMA GARA	ORE 21.30

## **12. SPOSTAMENTO GARE**

### **12.1. Modalità di richiesta dello spostamento**

Dopo aver definito i calendari definitivi delle gare, eventuali richieste di rinvio o di variazioni devono essere richieste in forma scritta (anche via FAX e via e-mail) alla Commissione Pallavolo entro tre giorni prima della gara.

### **12.2. Approvazione della richiesta di spostamento da parte della società avversaria.**

La richiesta non può essere decisa unilateralmente ma necessita dell'approvazione della società con cui si deve giocare la gara per la quale si richiede lo spostamento. Tale approvazione deve pervenire tramite FAX, via e-mail o a mano alla Commissione Pallavolo nei termini di cui all'articolo 12.1. del presente regolamento.

### **12.3. Accettazione della richiesta di spostamento da parte della Commissione Pallavolo**

In caso di assenza del consenso da parte della Società Sportiva avversaria alla richiesta di spostamento, la gara si deve intendere da disputarsi nella data e nell'orario previsti dal calendario ufficiale.

Qualsiasi decisione unilaterale verrà sanzionata con uno dei termini previsti dall'articolo relativo alla "Mancata Presentazione" del presente regolamento.

Per ogni richiesta di spostamento accettata la Società Sportiva richiedente dovrà versare la quota prevista di Euro **15,00** dopo la prima richiesta di spostamento.

### **12.4. Rinvii di gare per motivi di forza maggiore**

Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di spostamento, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario ufficiale, è possibile avanzare una istanza di rinvio per motivi di forza maggiore (inagibilità dell'impianto, chiusura forzata etc.)

Tale richiesta va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma, via fax o tramite e-mail.

Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica alla Società, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

## **13. RECUPERO GARE**

### **13.1. Recupero gare spostate**

Le gare spostate con l'approvazione della Commissione Pallavolo devono essere recuperate entro **15 giorni** dalla data fissata dal calendario ufficiale definitivo.

Si fa presente che, al fine di garantire il regolare svolgimento del campionato, le **ultime due giornate (anche dei gironi preliminari e delle fasi finali)** non possono in alcun modo essere modificate attraverso la richiesta di spostamento gara.

### **13.2. Provvedimenti in caso di inadempienza**

Qualora una gara non venga recuperata nei tempi stabiliti dalla Commissione Pallavolo, la stessa potrà fissare d'ufficio il recupero.

Soprattutto per le gare inerenti i Campionati che prevedono le fasi nazionali, alla luce delle scadenze indicate dalla Commissione Nazionale, le disposizioni di cui sopra necessitano di una sistematica applicazione.

#### **14. MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO**

In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti

##### **14.1. Prima rinuncia**

- Sconfitta con il risultato di 0-3;
- 1 punto di penalizzazione in classifica;
- Ammenda di € 25,00.

##### **14.2. Seconda rinuncia**

- Sconfitta con il risultato di 0-3;
- 1 punto di penalizzazione in classifica;
- Ammenda di € 50,00.

##### **14.3. Terza rinuncia**

- Esclusione dal campionato o torneo e dalla classifica finale;
- Ammenda di € 100 e sanzioni accessorie;
- incameramento dell'intera cauzione e di tutte le quote versate, vedi art. 72 di Sport in Regola.

##### **14.4. Addebito tassa gara**

In caso di mancata presentazione in campo di una delle due squadre oltre a venire adottati i provvedimenti elencati ai paragrafi precedenti, la relativa tassa gara verrà comunque addebitata ad entrambe le squadre.

##### **14.5. Mancata presentazione di ambedue le squadre**

In caso di mancata presentazione in campo di ambedue le squadre la partita sarà omologata per entrambe le squadre con il risultato di 0-3.

Oltre a venire adottati i provvedimenti elencati ai paragrafi precedenti, la relativa tassa gara verrà comunque addebitata ad entrambe le squadre.

##### **14.6. Mancata presentazione per cause di forza maggiore**

Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate non si presenti in campo, può chiedere, con istanza da presentarsi entro le ore 20:00 del giorno successivo a quello previsto per la disputa della gara o del primo giorno non festivo, la ripetizione della gara.

Tale istanza, se accolta, può comportare, a giudizio del giudice, la messa a carico della Società delle spese di organizzazione e di quelle di trasferta sostenute dalla Società avversaria.

Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i **motivi di forza maggiore**, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva che possono assumere una delle seguenti decisioni:

- a) accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel contempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla Società avversaria;
- b) accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal susseguente art. 19, con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c) e, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%;

non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall' art. 14 comma 1,2,3,4.

## **15. RINUNCIA PREVENTIVA**

Una squadra può rinunciare preventivamente alla disputa di una gara cui è impossibilitata a partecipare.

### **15.1. Modalità**

La rinuncia preventiva deve essere comunicata al più tardi il penultimo giorno precedente la gara (sabato e giorni festivi esclusi) entro le ore 17.00 via fax o via mail.

### **15.2. Provvedimenti**

In caso di rinuncia preventiva verranno adottati i seguenti provvedimenti:

- La gara verrà omologata con il risultato di 0-3 a sfavore della Società rinunciante;
- Sarà addebitata alla Società rinunciante un'ammenda ridotta del 50% rispetto a quanto stabilito dal regolamento della manifestazione per la mancata presentazione in campo e quindi pari ad euro 12,50;
- Sarà comunque addebitata la tassa gara alla Società rinunciante.

Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%. Nel corso della stessa manifestazione, una squadra potrà rinunciare preventivamente a due gare; la terza rinuncia preventiva sarà considerata mancata presentazione in campo.

### **15.3. Rinuncia sul campo**

Nel caso in cui una squadra, pur presentandosi sul campo di gara, rinunci a disputare la stessa per cause soggettive (mancanza dell'allenatore, assenza di giocatori importanti, contemporaneità o consequenzialità con altre gare), essa verrà sanzionata in base all'articolo 15 del presente regolamento.

A tal proposito si rammenta che l'arbitro designato è l'unica persona preposta a poter rinviare la gara, a suo insindacabile giudizio, per cause di forza maggiore (campo impraticabile o pericoloso, rottura della rete, pubblico minaccioso ecc.)

### **15.4. Rinunce durante le fasi finali**

Nelle fasi finali delle manifestazioni a livello locale, in tutte le fasi regionali e interregionali e nelle fasi nazionali la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta l'esclusione dalla manifestazione. Permane nella discrezionalità del competente Organo di Giustizia Sportiva l'applicazione anche parziale, delle sanzioni accessorie.

## **16. RITIRO DAL CAMPIONATO**

### **16.1. Ritiro dal campionato di una squadra da una manifestazione. Provvedimenti amministrativi.**

In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi restando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate:

- se la squadra si ritira prima dell'inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di iscrizione versata;
- se la squadra si ritira dopo l'inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate (iscrizione, cauzione, eventuali acconti tasse gara);
- se il ritiro avviene quando una squadra debba ancora disputare fino a tre gare, vigono le norme previste dall'Art. relativo alle "RINUNCE PREVENTIVE" del presente regolamento.

Il Comitato organizzatore può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in considerazione delle motivazioni addotte dalla Società per la rinuncia.



## **16.2. Ritiro dal campionato di una squadra da una manifestazione. Provvedimenti tecnici.**

In caso di ritiro o di esclusione di una squadra da una manifestazione, verranno adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:

- se il ritiro o l'esclusione avvengono durante il girone di andata (o se trattasi di manifestazione con formula all'italiana semplice ovvero con solo gare d'andata), tutte le gare verranno annullate e la squadra verrà esclusa dalla classifica finale della manifestazione; sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati;
- se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo l'inizio del girone di ritorno, vengono considerate valide tutte le gare disputate fino a qual momento dalla squadra rinunciataria o esclusa; le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con il risultato di 3 - 0 ; la squadra rinunciataria o esclusa non verrà inserita nella classifica finale della manifestazione.

## **17. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**

Modalità per la compilazione della classifica

Per ciascuna gara disputata verranno assegnati i seguenti punti:

- 3 punti alla vittoria per 3-0 e 3-1;
- 2 punti alla vittoria per 3-2;
- 1 punto alla sconfitta per 2-3;
- 0 punti alla sconfitta per 1-3 e 0-3.

## **18. PARITA' IN CLASSIFICA**

### **18.1. Modalità per la compilazione della classifica avulsa**

Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica secondo i seguenti fattori:

- a) miglior posizione nella classifica avulsa (più punti nella classifica avulsa)
- b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa
- c) quoziente set nella classifica avulsa (set vinti/set persi)
- d) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti)
- e) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione
- f) quoziente set nell'intera manifestazione
- g) quoziente punti gioco nell'intera manifestazione
- h) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play");
- i) sorteggio.

### **18.2. Criteri per definire la miglior posizione in classifica tra gironi diversi**

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza...) tra squadre di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- a) media punti classifica (punti fatti/partite disputate);
- b) media set realizzati (set vinti/partite disputate);
- c) media differenza set (differenza set/partite disputate);
- d) media punti gioco (punti gioco/partite disputate);
- e) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
- f) sorteggio.

## **19. OMOLOGAZIONE GARE**

Tutte le gare si intendono omologate con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del risultato conseguito sul campo, salvo diversa deliberazione degli organi giudicanti.

In caso di accertata irregolare partecipazione di uno o più atleti a gare già omologate, nei confronti della squadra di appartenenza verrà applicata la penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni gara alla quale abbia partecipato l'atleta la cui posizione irregolare sia stata scoperta ed accertata dopo l'omologazione delle stesse.

Nel caso di gare non ancora omologate queste saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare oltre alla penalizzazione di un punto in classifica.

## **20. SANZIONI A CARICO DI TESSERATI E SOCIETÀ**

### **20.1. Modalità di pubblicazione e validità**

Le sanzioni disciplinari saranno emesse dal Giudice Sportivo e verranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale; esse avranno validità dal giorno seguente la data di pubblicazione del comunicato.

Si precisa che le ammende comminate dal Giudice Sportivo dovranno essere versate alla Segreteria del Comitato Provinciale di Roma entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato nel quale è presente la sanzione.

In nessun caso le squalifiche dei tesserati possono essere commutate in ammende pecuniarie.

Verranno comunicate a mezzo telegramma solo le eventuali squalifiche a carico di tesserati non espulsi dal campo.

### **20.2. Modalità per scontare le giornate di squalifica**

Il giocatore squalificato per una o più giornate, dovrà scontare le stesse nelle partite che seguono immediatamente nel calendario ufficiale. Quindi eventuali rinvii richiesti con lo scopo di evitare la squalifica per una determinata gara, non avranno alcun valore pratico.

Nel caso in cui una squalifica non possa essere scontata (in tutto o in parte) nel corso del corrente anno sportivo, essa verrà scontata nel corso dell'anno successivo.

### **20.3. Dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati**

La presenza in panchina o nel campo di gioco di dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati al CSI, non comporta la perdita della gara per la loro Società. In questi casi la gara sarà omologata col risultato conseguito sul campo e saranno assunti i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che hanno commesso tale infrazione, del capitano della squadra e della stessa Società. Nel caso in cui il dirigente sia anche atleta questi non potrà prendere parte a gare della stessa disciplina e categoria per tutto il periodo della squalifica.

### **20.4. Modalità di esecuzione della squalifica "a giornata"**

Un atleta che possa, per età, prendere parte a gare di due diverse categorie, è libero di giocare nella categoria ove non ha subito il provvedimento disciplinare che ha determinato la squalifica.

Tuttavia nella stessa giornata solare in cui deve scontare la squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina anche se in categorie diverse.

Solo per quanto concerne le manifestazioni o fasi che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento – che in calendario prevedono l'effettuazione di due o più gare nella stessa giornata solare (stessa disciplina e categoria) – la sanzione della squalifica per una giornata di gara si riferisce ad una sola gara effettiva (la prima in ordine temporale) e non va quindi estesa anche alle altre gare effettive della medesima giornata solare.

### **20.5. Provvedimenti relativi a gare già omologate**

Non è possibile intervenire per modificare il risultato d'una gara già omologata anche se, successivamente sia stata scoperta ed accertata l'irregolare partecipazione alla stessa di atleti in posizione irregolare. In questi casi la squadra in difetto verrà penalizzata di 1 punto per ogni gara alla quale abbia partecipato l'atleta la cui posizione irregolare sia stata scoperta ed accertata dopo l'omologazione delle stesse.

Fermo restando ciò l'Organo Giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario.

### **20.6. Sospensione condizionale**

Nell'attività giovanile fino alla categoria "Ragazzi" (Under 14 e 15), si applica automaticamente la sospensione condizionale sino a complessive due giornate nel corso dello stesso anno sportivo; l'applicazione della sospensione condizionale per le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni di cui al precedente art. 32 non è automatica ma viene deliberata dal competente giudice.

La sospensione condizionale non annulla la sanzione e ha la durata di 3 mesi; se nel corso del periodo di sospensione condizionale il tesserato subisce un'altra sanzione deve scontare sia la prima sia la seconda squalifica.

Le sanzioni per le quali si applica la sospensione condizionale vengono conteggiate ai fini della classifica disciplina e "Fair play".

### **20.7. Principio della difesa**

Il Giudice Sportivo, in ossequio al "Principio della difesa" può sentire le parti interessate nonché eventuali testimoni, prima di prendere le sue decisioni.

Il Giudice Sportivo è obbligato, pena la nullità della decisione, a sentire le parti e i testimoni, quando si presuma che la decisione comporti un provvedimento di sospensione dall'attività sportiva per un periodo superiore a tre mesi (per i tesserati), o l'esclusione dalla manifestazione (per le associazioni).

Nel caso di inosservanza di detto principio, le parti potranno ricorrere alla Commissione Nazionale Giudicante al fine di ottenere la declaratoria di nullità della decisione.

### **20.8. Sanzioni cautelari**

Il Giudice Sportivo può disporre, in via cautelativa, la sospensione da ogni attività di tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso un procedimento disciplinare.

Il provvedimento perde efficacia dopo un mese dalla sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale ed in nessun caso potrà essere rinnovato.

## **21. PECULIARITÀ REGOLAMENTARI**

Vedere il Regolamento per Categorie pubblicato sul sito del Comitato provinciale [www.csiroma.com](http://www.csiroma.com)

## **22. COMUNICATO UFFICIALE**

L'inizio dei campionati o tornei, la composizione dei gironi, i calendari delle gare, i risultati e quant'altro si riferisca all'aspetto tecnico-organizzativo-disciplinare sarà inserito sul "Comunicato Ufficiale" che sarà pubblicato, di norma, il giovedì pomeriggio e verrà affisso all'albo della Sede provinciale.

Il Comunicato Ufficiale potrà essere consultato anche sul sito internet [www.csiroma.com](http://www.csiroma.com) ricordando però che farà fede solo e soltanto la copia affissa nella sede provinciale di Lungotevere Flaminio 55 – Roma.

### **23. RECLAMI – ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE – APPELO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE – RICORSI DI LEGITTIMITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

Si rimanda per ciascuna delle aree di seguito indicate agli articoli di riferimento del Regolamento di Giustizia Sportiva:

RECLAMI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE (artt. 73-77)

ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE (artt. 78-83)

APPELLI DI SECONDA ISTANZA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE (artt. 84-90)

RICORSI DI LEGITTIMITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE (artt. 91-95)

### **24. ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI**

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 97 dello Statuto le Società sportive e i loro tesserati all'atto dell'affiliazione e del tesseramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 e 12 bis dello Statuto del CONI, si impegnano a devolvere all'Alta Corte di Giustizia e al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport del CONI l'esclusiva competenza per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa a condizione che per ciascun procedimento siano stati preventivamente esauriti i ricorsi all'interno del C.S.I. davanti agli Organi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti associativi.

### **25. RESPONSABILITA'**

La Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente ai Comitati regionali e ai Comitati territoriali interessati, declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.

Le condizioni ed i termini assicurativi abbinati al tesseramento degli atleti C.S.I. sono consultabili sul sito [www.csi-net.it](http://www.csi-net.it) nonché copie delle polizze ramo Infortuni e ramo RCT sono reperibili e disponibili presso la sede del Comitato C.S.I. di Roma.

### **26. VARIAZIONI AL REGOLAMENTO**

La Commissione Pallavolo potrà durante l'anno sportivo, apportare le modifiche e/o le aggiunte che si rendessero necessarie al presente Regolamento.

Tali variazioni verranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale ed avranno valore dalla data dello stesso.

### **27. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo statuto del C.S.I., le norme sul tesseramento, le norme per l'attività sportiva nel CSI (SPORT IN REGOLA) ed il Regolamento per la Giustizia Sportiva del CSI e, per quanto non in contrasto con le presenti norme e con eventuali disposizioni di carattere Associativo stabile del Consiglio Provinciale di Roma C.S.I., il Regolamento tecnico disciplinare della F.I.PAV. (con aggiornamenti 2015).

ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA  
15.01.2016